ORIGINALE

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 126 del 15 marzo 2017.

"Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - Deliberazione del commissario straordinario n. 7 del 9 agosto 2016 - Modifiche statutarie - Espressione parere vincolante ex art. 3, ultimo comma, della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il regio decreto n.2034 del 12 agosto 1927 che istituisce la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

VISTO l'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, rubricato: "Piano di riordino degli enti regionali" ed, in particolare, il comma 4, come sostituito

dal comma 7 dell'art. 18, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO l'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 che sostituisce il succitato comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 9/2015, come sostituito dal comma 7 dell'art.18 della legge regionale n.3/2016, in materia di rappresentanze degli organi degli enti vigilati, secondo il quale, fermo restando il numero massimo di tre componenti del consiglio di amministrazione, ciascun Assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi di detti enti, mantenendo, se previsto, due componenti in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali;

VISTA la nota prot. n. 13311 del 14 marzo 2017 e gli atti alla stessa acclusi (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine dell'espressione del parere vincolante della Giunta regionale previsto dall'art. 3, ultimo comma, della citata legge regionale n. 2/1978, trasmette, unitamente alla nota del Dipartimento regionale dell'agricoltura prot. n. 46476 del 3 ottobre 2016, la deliberazione n. 7 del 9 agosto 2016 del Commissario straordinario della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia concernente modifiche allo Statuto dell'Ente, in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015 come modificato dall'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 3/2016 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 20/2016;

CONSIDERATO che la Giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della citata legge regionale n. 2/1978, esprime parere vincolante sugli adempimenti finali di competenza degli Assessori, relativi ad atti di enti, aziende o istituti concernenti regolamenti, statuti e piante organiche

degli stessi o comunque modifiche allo stato giuridico o economico del relativo personale;

RITENUTO di esprimere parere favorevole all'approvazione delle modifiche dello Statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, adottate con la deliberazione commissariale n. 7/2016, in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 17 marzo 2016, n. 3 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,

D E L I B E R A

di esprimere, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, parere favorevole all'approvazione delle modifiche dello statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, adottate con la deliberazione commissariale n. 7 del 9 agosto 2016, in applicazione dell'art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dall'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 17 marzo 2016, n.3 e sostituito dall'art. 21 della legge regionale 29 settembre 2016, n.20, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di cui alla nota prot. n. 13311 del 14 marzo 2017 ed agli atti alla stessa acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO (A. Buonisi)

IL PRESIDENTE (R. Crocetta)

JT

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO PERVENUTO CON PE.C.

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
VIALE REGIONE SICILIANA, 2771 – 90145 PALERMO
TEL. 091/7076324 – FAX 091/7076093
L'ASSESSORE

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Prot.n. 13311 del 14.03.2017

OGGETTO: Art. 3 della l.r. 10 aprile 1978, n. 2 – Parere vincolante della Giunta regionale di Governo in merito alle modifiche statutarie intervenute a carico della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, a seguito dell'applicazione dell'art. 39 della l.r. n. 9/2015 così come modificato dalla l.r. n. 3/2016, articolo 18 comma 7, e sostituito dall'art. 21 della l.r. 29 settembre 2016, n. 20.

Alla Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta
Palazzo D'Orleans

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
14 MAR. 2017
PROT. N. 1234

All'Assessore all'Economia

E, p.c. Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione

Palazzo D'Orleans

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

LORO SEDI

Con nota prot. n. 46476 del 03/10/2016 il Dipartimento regionale dell'Agricoltura ha trasmesso le modifiche statutarie adottate dalla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia con deliberazione n. 7 del 09/08/2016.

Ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Giunta regionale di Governo, da rendere ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, si trasmettono, pertanto:

- Nota n. 727 del 01/09/2016 della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia con cui è stata trasmessa copia della deliberazione n. 7 del 09/08/2016 concernente le intervenute modifiche statutarie;
- Nota n. 46476 del 03/10/2016 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura;
- D.A. n. 50/Gab del 14/07/2016.

L'ASSESSORE
On.le A. Cracolici

14/03/2017 St. 3

IL SEGRETARIO

DELIBERAZIONE N. 126 DEL 15-3-17 ALLEGATO A - 03 PAG 2

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento regionale dell'agricoltura
Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia
Via Sirio, 1 - 95041 S. Pietro fraz. di Caltagirone (CT)
Tel +39(0)933-20076 FAX+39(0)933 20097
Partita I.V.A. 00516680873
www.granicoltura.it e mail: cvb@granicoltura.it

STAZ. SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA - CALTAGIRONE
727/16
01/09/2016

All'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Uffici di Diretta Collaborazione
Ufficio di Gabinetto
Invio e-mail: gabinetto.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it

Al Dipartimento regionale dell'agricoltura
SERVIZIO 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche
UO S2.03- Interventi per la OCM Vegetale
Dirigente di servizio -
*Dr. **Antonino Colombo***
90145 PALERMO

Anticipata per posta elettronica: agri1.serviziosviluppo@regione.sicilia.it;
antonino.colombo@regione.sicilia.it
INVIO: Raccomandata A/R

Oggetto: Invio delibera commissariale n. 7/2016 del 09/08/2016 e Statuto Ente adeguato alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.A. n. 50/GAB del 14/07/2016

In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 4 del decreto Assessoriale n. 50/GAB del 14 luglio 2016 si comunica a Codesto Assessorato che con delibera commissariale del 09 agosto 2016 n. 07, è stato approvato lo Statuto dell'Ente con le modifiche richieste dal summenzionato decreto.

Si trasmettono, quindi, per gli adempimenti di competenza in doppio originale:
- delibera commissariale n. 07 del 09/08/2016 avente per oggetto: "*Approvazione Adeguamento Statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e 4 della L.R. 9/2015*",
- Statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia.

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
7 SET. 2016
PROTOCOLLO INFORMATICO
Prot. 12518

REGIONE SICILIANA - STAZIONE SPERIMENTALE GRANICOLTURA PER LA SICILIA - CALTAGIRONE

IL DIRETTORE
Dott. Gianfranco Venora

REGIONE SICILIANA - GIUNTA REGIONALE - PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA
CALTAGIRONE
- Partita IVA N.00516680873

Delibera N. 4 dell'anno 2016

OGGETTO: Approvazione Adeguamento Statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia - ex art. 39, commi 3 e 4 della L.R. 9/2015

L'anno duemilasedici il giorno *nove* del mese di *agosto*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominato dall'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con proprio decreto n. 36/GAB del 07 Luglio 2016.

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione.

Assistito dal Dr. Gianfranco Venora, incaricato con delibera commissariale n. 18/2012 del 29/10/2012.

Visto il Regio Decreto n. 2034 del 12/08/1927 concernente l'istituzione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

Vista la Legge Regionale n. 33 del 01/08/1974 concernente il subingresso dell'Amministrazione Regionale allo Stato nella gestione della Stazione predetta;

Visto il D.A. n. 614 del 06/03/1998 con cui l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste (oggi denominato Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari) approva le modifiche allo Statuto dell'Ente;

Visto l'art. 39 "Piano di riordino degli Enti regionali", comma 3 e 4 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 09 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di Stabilità Regionale" Pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla GURS (p. I) n. 20 del 15/05/2015 (n. 16) in cui si evidenzia che, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica nelle more della predisposizione di un piano di riordino degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, gli Enti devono adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni di legge, fissando a tre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione;

Vista la nota n. 12017 del 07/03/2016 trasmessa e sottoscritta dal Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 - UO S6.04 che invita l'Ente ad attivarsi entro 20 giorni dal ricevimento della summenzionata nota alla predisposizione di un nuovo Statuto, previo invio della bozza, prima della sua adozione definitiva, al competente Servizio in materia del suddetto Dipartimento;

Vista la nota n. 218/16 del 08/03/2016 con cui il Commissario Straordinario pro-tempore della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia invia all'Amministrazione Vigilante la bozza dello Statuto con le modifiche di cui all'art. 39 comma 3 della L.r. n. 09/2015

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO

STAZIONE SPERIMENTALE GRANICOLTURA REGIONE SICILIANA

Visto l'art. 18 comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che sostituisce l'articolo n. 39 comma 4 della l.r. n. 09/2015, e prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (fermo restando il numero massimo di tre componenti), che ciascun Assessorato Regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli Enti sottoposti al controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione.
Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma;
Vista la nota n. 37265 del 22/07/2016 con cui l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea notifica all'Ente il decreto n. 50/GAB del 14/07/2016 emanato dal summenzionato Organo di Controllo in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 18 comma 7 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3;
Ritenuto procedere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del summenzionato decreto, all'adeguamento richiesto e all'approvazione dello Statuto dell'Ente.

In conformità alle premesse.

DELIBERA

Art. 1) Di approvare, nel testo allegato alla presente delibera, lo Statuto dell'Ente con le modifiche apportate in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4 del Decreto Assessoriale n. 50/GAB del 14/07/2016.

Art. 2) Di inviare duplice copia della presente delibera, in uno allo Statuto dell'Ente, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura per gli adempimenti di competenza.

Art. 3) Di pubblicare la presente delibera e il documento allegato, sul sito web dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 art.68 – "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" ed al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore
(Dott. Venora Gianfranco)

REGIONE SICILIANA – STAZIONE SPERIMENTALE GRANICOLTURA PER LA SICILIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Ing. *Giuseppe Di Miceli*)

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO

STATUTO
della STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE di GRANICOLTURA per la SICILIA

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.

La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, istituita con R.D. 12 agosto 1927 n.2034, pubblicato nella G.U. Dell' 11 Novembre 1927, n. 261, è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica, posto sotto la sorveglianza dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, disciplinato dal R.D.L 25 Novembre 1929, n. 2226, della legge della Regione Siciliana 1.8.1974, n.33 e dal presente Statuto.
La Stazione ha sede in Caltagirone e può istituire Sezioni staccate nel territorio della Regione.

ARTICOLO 2 – ENTI PARTECIPANTI.

La stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia è costituita dai seguenti enti: Regione Siciliana; ex Province Regionali di: Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani; Comune di Caltagirone, Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Siracusa. Alla Stazione Consorziale possono essere ammessi altri soggetti, pubblici o privati che possono contribuire allo sviluppo degli scopi della Stazione alle condizioni previste dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 – SCOPI.

La Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia si prefigge i seguenti scopi:
a) Contribuire – mediante ricerca scientifica applicata e/o di base e sperimentazione agraria – al miglioramento genetico del frumento duro, delle leguminose da foraggio, da granella e di altre colture erbacee con la costituzione di nuove varietà altamente produttive con caratteristiche di pregio,
b) Contribuire alla messa a punto di tecniche agronomiche rispondenti ai più moderni dettami agronomici nel rispetto dell'ecosistema in cui si opera, con particolare attenzione alle esigenze dei climi caldo – aridi.
c) Contribuire al miglioramento della conservazione, utilizzazione e trasformazione dei prodotti di cui sopra.
d) Curare la selezione, produzione e commercializzazione di sementi pregiate in relazione anche alle caratteristiche climatiche ed agronomiche della Sicilia.
e) Promuovere ogni attività connessa con l'incentivazione della produzione e trasformazione dei prodotti sopra esemplificati.
f) si propone di perseguire le finalità di Ente garante della identità varietale delle varietà locali di frumento e leguminose da granella e della loro certificazione anche

REGIONE SICILIANA GIUNTA

IL SEGRETARIO

nei prodotti di trasformazione
f) Favorire la diffusione dei risultati della ricerca, anche per finalità culturali e didattiche, attraverso pubblicazioni, riunioni, simposi, conferenze, corsi ed ogni altra attività utile.
g) Concorrere alla formazione di personale scientifico e tecnico italiano e straniero mediante borse di studio, dottorati di ricerca ed altri attività finalizzati a tale scopo.
h) Provvedere alla conservazione, mantenimento e valorizzazione di germoplasma di specie mediterranee.
Per le finalità di cui sopra la Stazione può stipulare convenzioni di collaborazioni con enti, istituti scientifici specializzati, singoli ricercatori e aziende agricole e industriali che operano nel settore ed aderire ad associazioni ed organismi che operano nel settore.
La Stazione provvede, altresì, a svolgere ogni altra attività idonea allo svolgimento dei propri fini.

TITOLO II

ORGANI DELLA STAZIONE

ARTICOLO 4 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Stazione è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, in rappresentanza della Regione siciliana nominato dall'Assessore regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e due in rappresentanza, rispettivamente, delle Camere di Commercio e dei liberi Consorzi, nominati dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, tra i soggetti designati dagli stessi enti consorziati.
In caso di mancata designazione da parte degli enti consorziati, l'Assessore provvederà, dopo diffida con assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta, alla nomina, a prescindere dalla eventuale designazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio è regolarmente costituito con la nomina del Presidente e di almeno un componente.
Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione cessi, per qualsiasi motivo, dalla carica prima della naturale scadenza, è sostituito con le stesse modalità di cui al presente articolo e rimane in carica fino alla scadenza del triennio per il quale era stato nominato il componente sostituito.

ARTICOLO 5 ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di programmazione e controllo della Stazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede:
a) all'approvazione dei programmi di attività dell'ente;
b) all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
c) all'approvazione dei regolamenti;

IL SEGRETARIO

d) a deliberare sulle ammissioni dei nuovi soci e sulle relative condizioni;
e) a deliberare sulle transazioni;
f) a stipulare convenzioni e contratti di ricerca.

ARTICOLO 6 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire a mezzo *email* certificata. Almeno tre giorni prima della stessa nel domicilio eletto dal Consigliere.
Le riunioni si intendono valide, quando a ciascuna di esse sia presente il Presidente ed almeno un componente del Consiglio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di fare constatare la validità della seduta medesima.
Per la deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio del Conto Consuntivo e del Programma di Attività dell'Ente è necessaria la presenza del presidente e di almeno un componente del C.d.A.
Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore della Stazione con funzioni di segretario.

ARTICOLO 7 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma della Stazione e sovrintende all'efficace svolgimento della stessa.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, formula l'ordine del giorno delle sedute, ne dirige le discussioni e le votazioni, e cura che i verbali delle riunioni siano esattamente redatti e inseriti negli appositi libri.
Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno delle riunioni particolari argomenti su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle esplicazioni dei compiti di sua competenza, in caso di assenza o di suo impedimento.

ARTICOLO 8 – DIRETTORE.

Il Direttore ha la direzione scientifica ed amministrativa della Stazione e la diretta responsabilità verso il C.d.A. del regolare funzionamento di essa.
Provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.d.A.
E' il capo del personale della Stazione.
E' consegnatario degli immobili e mobili della Stazione.
In conformità all'indirizzo tecnico-amministrativo deliberato dal C.d.A. ed in armonia ai fini istituzionali, formula ogni anno un concreto e dettagliato programma di azione da sottoporsi alle deliberazioni del C.d.A.
Per piccoli acquisti provvede il Direttore, nei limiti dei fondi assegnati nel bilancio di previsione è in accordo alle disposizioni regionali in materia (D.A. 22/G. 12-03-14).
Il Direttore propone e coordina l'indirizzo scientifico e tecnico della Stazione.
Predispone il piano organico delle ricerche che debbono essere eseguite in collaborazione con il personale scientifico e tecnico.
Presenta, allegato al bilancio preventivo, il programma delle iniziative che intende

svolgere durante l'esercizio finanziario e presenta annualmente al C.d.A. Un rapporto sui lavori eseguiti.
Partecipa alle riunioni del C.d.A. e della quota esecutiva con funzioni di segretario.

ARTICOLO 9 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Collegio dei revisori dei Conti è nominato con decreto dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed è composto da due membri designati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed uno dall'Assessorato regionale dell'Economia.
Il Collegio attende a compiti di controllo e verifica della gestione amministrativa e contabile ed esercita le sue funzioni secondo le modalità previste dalla legge.
I componenti del Collegio dei revisori sono nominati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati una sola volta alla scadenza.

ATICOLO 10 – ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla regolarità della gestione economica-finanziaria della Stazione, accertandone l'applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. In particolare:
a) collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore;
b) esamina i progetti di bilancio preventivo annuale, nonché le loro variazioni esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 gg. dal ricevimento di detti documenti;
c) esamina, almeno con cadenza trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria della Stazione esprimendo eventuali motivate osservazioni e suggerimenti.
d) esprime il proprio parere su specifiche questioni, riguardanti sempre la situazione economica-finanziaria, che gli vengono sottoposte dal C. d. A.
Il Collegio dei revisori accerta, altresì, la tenuta regolare dei libri e delle scritture contabili, nonché, l'osservanza delle norme tributarie, ed attesta nella relazione del Conto Consuntivo la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
Ai componenti del Collegio viene assicurato l'accesso a tutti gli atti e documenti della Stazione, rilevanti per l'espletamento delle loro funzioni.
I revisori hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
Annualmente il Collegio presenta al Consiglio di Amministrazione e all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea una relazione sull'andamento della gestione aziendale contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi aziendali.

ARTICOLO 11 - RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. Per la validità della riunione è necessaria la presenza dei tre Revisori.
Delle riunioni del Collegio deve essere redatto verbale in apposito libro.
Copia di ciascun verbale viene trasmesso entro tre giorni all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore della Stazione.

REGIONE SICILIANA SEGRETERIA GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE PRESIDENZA

IL SEGRETARIO

Le deliberazioni del Consiglio dei Revisori sono adottate a maggioranza.

TITOLO III

PERSONALE

ARTICOLO 12 - PERSONALE.

Al funzionamento della Stazione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1 agosto 1974 n. 33, si provvede con personale proprio, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e personale dipendente di strutture della Regione Siciliana.

La direzione della Stazione è affidata, con decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ad un Dirigente della Regione siciliana.

Costituisce requisito preferenziale, ai fini dell'affidamento dell'incarico di direzione di cui al presente articolo:

l'appartenenza all' Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

comprovata esperienza in ambito dell'agricoltura isolana e agricolo-forestale;

abbia svolto attività nel campo della genetica applicata al miglioramento dell'agricoltura isolana e attività di ricerca scientifica in ambito vegetale, ed in particolare sulla biodiversità di specie annuali coltivate.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.

ARTICOLO 13 - CRITERI DI GESTIONE

I criteri di gestione della Stazione devono ispirarsi all'efficienza e trasparenza, con il vincolo dell'economicità.

Il bilancio, comprende nei costi anche gli oneri di ammortamento tecnico finanziario, compresi i trasferimenti nei ricavi, non può essere chiuso in disavanzo.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO.

Il patrimonio della Stazione è costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà.

Essi devono essere descritti e valutati in appositi inventari.

Possono essere conferite all'Azienda anche azioni o quote di partecipazione a società od enti aventi finalità collaterali o complementari.

ARTICOLO 15 - CAPITALE IN DOTAZIONE.

La Stazione provvede ai propri compiti istituzionali:

a) con le rendite derivanti alla gestione del proprio patrimonio e dall'Azienda "Vaccarizzo" del bosco di Santo Pietro cedute in uso dal Comune di Caltagirone.

b) con le rendite ed i proventi derivanti dai propri brevetti;

c) con i contributi degli enti consorziati;

d) con i contributi della Regione Siciliana previsti dalla L.R. 1 agosto 1974 n. 33 e

IL SEGRETARIO

con eventuali altri contributi dello Stato, della Regione, della Unione Europea e di eventuali altri soggetti pubblici o privati;
e) con gli utili provenienti dallo svolgimento di eventuali programmi operativi ed iniziative economiche.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO DI PREVISIONE CONTO CONSUNTIVO.

L'esercizio finanziario della stazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Giugno di ogni anno l'Organo di Amministrazione in carica deve presentare all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Tali documenti contabili, unitamente alla relazione dell'Organo di Amministrazione, del Direttore e del Collegio dei Revisori, vanno inviati, entro 30 gg. Dalla loro approvazione, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

ARTICOLO 17 - GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO.

Ove il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente entro il 31 dicembre dell'anno precedente e l'Amministrazione di vigilanza non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio, oppure nel caso in cui il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio (autorizzato, quest'ultimo, dall'Amministrazione di vigilanza per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi), l'Ente opera in regime di gestione provvisoria autorizzata dall'Amministrazione di vigilanza. Come per l'esercizio finanziario, anche in gestione provvisoria, gli stanziamenti di riferimento sono quelli dell'esercizio in corso autorizzati con il precedente bilancio di previsione finanziario pluriennale approvato ed esecutivo.
Durante la gestione provvisoria è consentito assumere i capitoli di spesa, solo se necessaria o per evitare danni patrimoniali certi e gravi.
Possono essere assunti impegni nei limiti di 1/12 dei suddetti stanziamenti, per ciascun mese in cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio come previsto dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 18 - REVISIONE DI BILANCIO.

I bilanci della Stazione sono sottoposti a revisione ai fini di certificazione, ad opera di società abilitata prescelta dal Consiglio di Amministrazione.
La società di revisione coordina la propria attività con quella dei Revisori dei Conti.

Il Commissario Straordinario
Giuseppe Di Miceli

IL SEGRETARIO

Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A.. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELL' AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA
SERVIZIO 2 – INTERVENT I RELATIVI ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE
UO S2.03- Interventi per la OCM Vegetale

Palermo 3/10/2016

Risposta a _____

Del _____

Prot. n. 46426

All'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
SEDE

e, p.c. Alla stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia
CALTAGIRONE (CT)

Oggetto: Invio delibera commissariale n. 7/2016 del 9.08.2016 e statuto Ente adeguato alle disposizioni di cui all'art.4 del D.A. n.50/GAB del 14.07.2016 della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia.

In allegato alla presente si trasmettono copia della delibera commissariale e dello Statuto di cui all'oggetto, al fine di consentire il successivo passaggio deliberativo in Giunta di Governo.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. S2.03
(Dott.ssa A.Roccheri)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr.Antonino Colombo)

IL F.D.
A. DRAGO

agri1.serviziosviluppo@regione.sicilia.it
Dirigente del Servizio: Dr. Antonino Colombo - Tel: 091 7076096– Fax 091 7076016
agri.ocmsettorevegetale@regione.sicilia.it
Dirigente della U.O. S2.03 Dott.ssa A. Roccheri tel. 091 7076311
Il funzionario responsabile del procedimento: F.D.Antonino DragoTel: 091 7076165
Ricevimento del pubblico: lun. e merc. dalle 9.30 alle 13.30 merc. dalle 15.30 alle 17.00
Viale Regione Siciliana n°2771 - Palermo C.A.P. 90145

REGIONE SICILIANA * SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE * PRESIDENZA

IL SEGRETAR

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, che detta norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.P. Reg. n. 472/Area1^/S.G. del 4 novembre 2015 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le Antonino Cracolici ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il R.D. 12 agosto 1927 n. 2034 con il quale è stata istituita la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

VISTA la L.R. 1 agosto 1974 n. 33 con la quale la Regione Siciliana è subentrata allo Stato nella Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia;

VISTO lo Statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia approvato con D.A. n. 614 del 6 marzo 1998;

VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n.35 e successive modifiche ed integrazioni, "Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti" della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico e in organi di controllo o giurisdizionali;

VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n.19 e successive modifiche ed integrazioni "Criteri per le nomine e designazioni di competenze regionale";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia è composto da "un rappresentante per ciascuno degli Enti che ne fanno parte" ed è presieduto dal rappresentante della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n.9 ed in particolare l'articolo 39, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che prevede che "entro 120 giorni dall'entrata in vigore

REGIONE SICILIANA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO

della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti al controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma";

RITENUTO, pertanto, in osservanza delle disposizioni sopra richiamate, di dovere definire la rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, i cui membri nella composizione in atto definita dallo statuto, sono di numero superiore a tre e di doverla ricondurre al limite massimo stabilito per legge;

CONSIDERATO di dover mantenere la rappresentanza degli Enti Consorziati;

VISTE le funzioni ed i compiti come declinati dall'articolo 3 dello Statuto della Stazione;

RITENUTO di definire la rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia in numero tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e due in rappresentanza, rispettivamente, delle Camere di Commercio e dei Liberi Consorzi, nominati dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, tra i soggetti designati dagli stessi enti consorziati;

CONSIDERATO che le procedure di nomina e la durata degli incarichi sono disciplinate dallo Statuto dell'Ente.

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate:

– Il Consiglio di Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e due in rappresentanza, rispettivamente, delle Camere di Commercio e dei Liberi Consorzi, nominati dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, tra i soggetti designati dagli stessi enti consorziati.

Articolo 2

Le procedure di nomina e la durata degli incarichi dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dallo Statuto della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia.

REGIONE SICILIANA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO

Articolo 3

Agli incarichi cui sopra si applicano le vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni in ordine alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell'articolo articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, come sostituito dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, la Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia è tenuta ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del presente decreto.

Palermo, 14 luglio 2016

L'Assessore

F.to On.le A. Cracolici

REGIONE SICILIANA * SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE *

IL SEGRETARIO